

n.1787/2024 Reg. SENTENZE

n. 89/2024 R.G. Tribunale

n. 307/2024 R.G. Notizie di reato

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**  
**RITO ABBREVIATO MONOCRATICO**

**SENTENZA**

**(art. 442 C.P.P.)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - Dott. Antonio Schiraldi - all'udienza del giorno 2 dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

S.M., nato in OMISSIS, residente in Montesilvano alla via  
OMISSIS, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia  
assente assistito e difeso difiducia dall' Avv. OMISSIS, del Foro di  
Pescara IMPUTATO:

Del reato di cui all'art. 385, 1<sup>o</sup> e 3<sup>o</sup> comma, c.p., perché, legalmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso l'abitazione Sita in OMISSIS, in forza dell'ordinanza emessa dal Tribunale di L'Aquila, adito in sede di riesame, in data 11/09/2023 nell'ambito del p.p. n. 1596/2023 R.G.N.R., evadeva allontanandosi dal suddetto domicilio senza l'autorizzazione dell' Autorità Giudiziaria e dopo aver manomesso il dispositivo elettronico di controllo.

Con la recidiva reiterata nel quinquennio.

In Montesilvano il 21 gennaio 2024.

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

Pubblico Ministero in persona della dott.ssa OMISSIS; Avv. OMISSIS  
per l'imputato; Le parti hanno concluso come da verbale.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito del suo arresto in flagranza di reato, S.M. è stato tratto a giudizio direttissimo innanzi a questo Tribunale all'udienza di convalida svoltasi in data 22 gennaio 2024 onde rispondere di quanto a lui contestato in epigrafe.

All'interrogatorio di garanzia, l'imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande.

All'esito, l'arresto è stato convalidato e all'imputato non è stata applicata alcuna misura cautelare, atteso il titolo di reato oggetto del procedimento ed avendo il Tribunale rimesso le opportune valutazioni all'autorità giudiziaria che aveva disposto la misura violata.

All'udienza del 18 marzo 2024 il processo è stato rinviato su richiesta del difensore dell'imputato, al fine di consentire allo stesso di munirsi di documentazione medica inerente alla posizione del proprio assistito e chiedere rito alternativo.

All'udienza del 08 aprile 2024 il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha chiesto che il processo fosse definito nelle forme del rito abbreviato condizionato alla produzione di documentazione medica e allo svolgimento di perizia sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato. Il Tribunale, alla luce della documentazione esibita, ha ammesso il rito richiesto e ha rinviato il processo a successiva udienza per il conferimento dell'incarico peritale.

All'udienza del 06 maggio 2024 si è proceduto al conferimento dell'incarico peritale nei confronti del Dott. OMISSIS.

All'udienza del 30 settembre 2024 si è proceduto all'esame del Dott. OMISSIS sulle risultanze della relazione peritale.

All'udienza del 2 dicembre 2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, quindi il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio, dando poi lettura del dispositivo e della motivazione contestuale della sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce del materiale istruttorio presente in atti, questo Giudice ritiene accertata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità di S.M. per il reato a lui ascritto.

Invero, dal verbale di arresto in flagranza di reato redatto dagli operanti della Questura di Pescara, emerge che:

- in data 21.01.2024, alle ore 10:00 e alle ore 10:40, presso la sala operativa della Questura di Pescara perveniva la segnalazione di una rapina impropria avvenuta in un esercizio commerciale sito in Pescara, OMISSIS, e a seguire, di un tentato furto aggravato avvenuto nel ristorante OMISSIS sito in Pescara, via OMISSIS;
- gli operanti della Questura si recavano in via OMISSIS e visionavano le immagini del sistema di videosorveglianza del ristorante, constatando che le fattezze fisiche dell'individuo ripreso dalle telecamere corrispondevano esattamente alla descrizione del soggetto segnalato come autore della rapina;
- postisi alla ricerca dell'individuo, gli operanti lo rintracciavano all'interno di un fabbricato in stato di abbandono situato nella medesima via OMISSIS, a breve distanza dall'esercizio commerciale luogo di realizzazione del tentato furto;
- il soggetto, tramite verifica effettuata in banca dati, veniva identificato nell'odierno imputato S.M., e risultava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso la propria abitazione sita in Montesilvano, a far data dal 30.10.2023, giusta ordinanza del Tribunale di L' Aquila — sezione riesame — resa in data 11.09.2023;
- gli operanti apprendevano, altresì, che nella precedente giornata del 20.01.2024 S.M. si era allontanato dal suddetto domicilio, nel quale era stato rinvenuto il dispositivo elettronico di controllo manomesso ed occultato all'interno di un armadio; veniva anche accertato che, nella precedente sera del 20.01.2024, l'imputato si era recato presso il locale pronto soccorso.

Orbene, alla luce delle risultanze probatorie sopra descritte, incontestata ed incontestabile risulta l'assenza di S.M. dal luogo di restrizione domiciliare presso cui

avrebbe dovuto trovarsi, essendo stato fermato dagli operanti della Questura di Pescara nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nel verbale di arresto in flagranza.

Nessun dubbio sussiste circa l'attendibilità e la credibilità delle notizie riferite dagli operanti della Questura, in ragione sia del ruolo di terzietà che contraddistingue gli operanti e dell'assenza di ragioni di animosità o acredine, che della assoluta coerenza, precisione e verosimiglianza delle affermazioni rese; nonché considerando che si tratta di dichiarazioni ed accertamenti espletati da pubblici ufficiali (ben consapevoli delle conseguenze previste dalla legge in caso di mendacio) nell'esercizio delle proprie funzioni, intervenuti in occasione delle operazioni irripetibili.

Corretta è la sussunzione della condotta contestata all'imputato nella fattispecie di cui all'art. 385 c.p., che sanziona la condotta di chi, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evada, ovvero dell'imputato che, essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento, se ne allontani, nonché del condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Il delitto in questione è un reato proprio in quanto può essere commesso solo da coloro che versano nella condizione soggettiva indicata dalla norma. Tale condizione sussiste pacificamente nel caso di specie, atteso che, alla data del fatto a lui contestato, S.M. era sottoposto al regime degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico giusta ordinanza del Tribunale di L'Aquila resa in data 11.09.2023 ed eseguita in data 30.10.2023.

Sotto il profilo dell'elemento oggettivo, la fattispecie di cui all'art. 385 c.p. integra un reato a forma libera, quindi ciò che rileva è l'effetto, comunque raggiunto, di sottrazione alla legittima detenzione. Nel caso di specie, non vi sono dubbi sull'avvenuta integrazione della condotta prevista dall' art. 385 c.p., atteso che S.M. è stato rintracciato mentre si trovava all' esterno della propria abitazione, in particolare all'interno di un edificio abbandonato sito in Pescara alla via OMISSIS, a breve distanza da un esercizio commerciale in cui aveva tentato poco prima di accedere forzando la vetrina di ingresso.

Quanto all'elemento psicologico del reato, il delitto ex art. 385 c.p. è punito a titolo di dolo generico, essendo sufficiente la consapevolezza dell'agente di trovarsi legalmente in stato di arresto e di violare volontariamente il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione del provvedimento restrittivo senza la prescritta autorizzazione, senza che abbiano alcun rilievo i motivi del suo comportamento. Nel caso di specie, tale requisito

può ritenersi pacificamente sussistente, atteso che S.M. si è allontanato dal luogo di restrizione domiciliare rimanendo all'esterno sin dal 20.01.2024, allorquando veniva rintracciato presso il locale pronto soccorso, e proseguendo in tale condotta il 21.01.2024, allorquando veniva individuato come il segnalato autore della rapina impropria e del tentato furto ai danni di due esercizi commerciali, venendo rintracciato in un edificio abbandonato e noto alle forze dell'ordine per essere abituale sede di ritrovo di tossicodipendenti.

Si ritiene non raggiunta la prova della sussistenza in capo a S.M., al momento del fatto per cui si procede, di profili psicopatologici idonei a escludere o grandemente scemare la capacità di intendere e di volere, conformemente alle conclusioni rassegnate nella perizia del Dott. OMISSIS, espresse con motivazione esaustiva e perciò convincente, alle quali questo Tribunale integralmente si riporta, facendole proprie. Infatti, dall'analisi singolare e globale dei dati acquisiti sulla base dell'anamnesi, del colloquio clinico e della documentazione sanitaria è emerso che l'imputato si è presentato tranquillo, vigile, lucido, aderente alla realtà e ben orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone. Ha evidenziato una valida collaborazione e si è mostrato ben consapevole dei motivi dell'indagine. L'ideazione è risultata normofluida e agevole, i nessi associativi ben articolati. Il corso del pensiero è apparso indenne nella forma e nei contenuti, la concentrazione ben mantenuta a lungo. Non sono emerse lacune nella memoria di rievocazione e sono risultate buone capacità di analisi, critica e razionalizzazione, nonché una consapevolezza della propria responsabilità per i fatti per cui si procede. L'imputato non ha mai necessitato di ricovero in ambiente psichiatrico né è mai stato utente di servizi di alcologia o assuntore di terapie psichiatriche. È risultato utente del Serd di Pescara da circa tre anni in relazione a uno stato di tossicomania, tale però da non assurgere a stato di intossicazione cronica da stupefacenti. Per le ragioni esposte, il perito ha concluso che S.M., al momento dei fatti per cui si procede, non era soggiogato da disturbi psicotici tali da intaccare le funzioni psichiche, non essendo portatore di alcuna infermità.

Passando al trattamento sanzionatorio, questo Giudice ritiene che non vi siano elementi positivi valorizzabili per la concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, dovendosi invece evidenziare il disvalore della condotta per cui si procede, caratterizzata dall'aver l'imputato manomesso il dispositivo elettronico di controllo in concomitanza con l'allontanamento al di fuori della propria abitazione e

dall'essersi reso contestualmente autore di due ulteriori condotte antiggiuridiche ai danni di due esercizi commerciali.

Si ritiene operante nel caso di specie la contestata recidiva reiterata infraquinquennale, essendo evidente come il reato in valutazione costituisca ulteriore manifestazione dell'inclinazione a delinquere che ha indotto l'imputato a rendersi autore dei reati documentati e risultanti dal Certificato del Casellario Giudiziale in atti (in particolare quelli contro il patrimonio di cui ai nn. 2) e 3) del Casellario) — a tal fine si osservi che S.M., nella stessa giornata del 21.01.2024, era stato segnalato come autore di una rapina e di un tentato furto ai danni di due esercizi commerciali.

Conseguentemente, si ritiene, tenuti presenti i parametri di cui all'art. 133 c.p., che il trattamento sanzionatorio vada così determinato:

- pena base quantificata, in ragione della gravità della condotta tenuta dall'imputato, nel minimo edittale di anni uno di reclusione;
- tale pena va aumentata per effetto della riconosciuta recidiva reiterata infraquinquennale, così da giungere alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione;
- a tale pena va applicata la diminuzione di 1/3 per il rito prescelto, così da giungere alla pena da irrogare in concreto a OMISSIS pari ad anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione.

Dalla riconosciuta colpevolezza dell'imputato discende la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

La presente sentenza viene redatta con motivazione contestuale.

**P.Q.M.**

**Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p. dichiara OMISSIS colpevole del reato a lui ascritto e per l'effetto, riconosciuta valenza alla contestata recidiva ed applicata la riduzione per il rito prescelto, lo condanna alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.**

**Sentenza redatta con motivazione contestuale.**

Pescara 02.12.2024

Il Giudice

Dott. Antonio Schiraldi